



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

#### **DELIBERA N. 1030 DEL 11 ottobre 2017**

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da Fondazione Architetti e Ingegneri liberi professionisti iscritti INARCASSA – Procedura aperta svolta con modalità telematica per l'affidamento dell'appalto servizi di architettura e ingegneria relativi ai lavori di realizzazione nuovo edificio sede della scuola dell'infanzia e primaria del Comune di Calcinaia. Importo a base di gara euro: 118.000,00. S.A.: Comune di Calcinaia.

#### **PREC 119/17/L**

#### **Il Consiglio**

VISTA l'istanza di parere prot. n. 2505 dell'11.1.2017 presentata dalla Fondazione Architetti e Ingegneri liberi professionisti iscritti INARCASSA relativamente alla procedura aperta per l'affidamento dell'appalto servizi di architettura e ingegneria relativi ai lavori di realizzazione nuovo edificio sede della scuola dell'infanzia e primaria del Comune di Calcinaia;

VISTI i profili di doglianza sollevati da parte istante in merito sia alla presunta insufficiente determinazione del corrispettivo d'appalto rispetto all'oggetto dell'incarico ritenendo la Fondazione che l'importo posto a base di gara sia nettamente inferiore (di circa due terzi) rispetto a quello risultante dall'applicazione delle tariffe ministeriali (pari a euro 341.000,00), sia l'impossibile quantificazione nella *lex specialis* di gara circa l'esatto ammontare dei corrispettivi;

VISTO l'avvio dell'istruttoria con nota del 5.4.2017;

VISTE le controdeduzioni formulate dalla stazione appaltante con le quali ribadisce la legittimità degli atti di gara predisposti nonché la correttezza dell'operato posto in essere. Precisa, comunque l'amministrazione comunale che, come sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Linee guida Anac n. 1 relative ai servizi di ingegneria e architettura, ancorchè, per la parte relativa alla determinazione del corrispettivo sia intervenuta la Delibera Anac n. 280, pubblicata in G.U. in data 30.11.2016 per correzione di un refuso, successivamente alla pubblicazione del bando relativo alla procedura *de qua*, non riteneva comunque fosse dovuto allegare il procedimento di calcolo adottato per la determinazione del relativo compenso in quanto considerato doveroso solo per quegli importi stimati in eccesso. Ad ogni buon fine il Comune nella propria memoria esplicita la metodologia applicata, fornendo i relativi elementi. Rappresenta, inoltre, la stazione appaltante che la gara è stata aggiudicata in data 29.12.2016 al RTP ATI Project e P. Mario Sardelli, con stipula del relativo contratto alla data del 23.3.2017;

VISTE le memorie inoltrate dall'aggiudicataria Ati Project con le quali contesta e censura le criticità evidenziate da parte istante, meglio precisando, nel merito delle questioni, che alla procedura hanno partecipato ben nove concorrenti senza alcuna impugnazione del relativo bando di gara. Ritiene, inoltre che l'affermazione resa dalla Fondazione circa la insufficiente quantificazione dell'importo a base di



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

gara, non sia stata comunque supportata da alcuna indicazione di calcolo a mezzo del quale giungere a determinare il presunto corretto importo pari a euro 341.000,00.

RILEVATO che sulla questione può decidersi ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all'art. 211, d.lgs. 50/2016;

CONSIDERATO, in generale, come noto che la stima dell'importo di un servizio di ingegneria e architettura deve essere compiuta complessivamente in relazione all'intervento da realizzare al fine di definire un corrispettivo congruo e adeguato;

CONSIDERATO altresì che con riferimento alle diffuse censure avanzate alla *lex specialis* è necessario richiamare quanto precisato dall'Autorità con Linee guida n. 1 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016. In particolare, le Linee guida indicano quali operazioni preliminari: la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara; le definizioni dei requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti per la partecipazione; la specificazione per le gare di importo pari o superiore a 40.000 che devono svolgersi mediante criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo del contenuto dell'offerta da presentare, ai fini della dimostrazione della professionalità e della adeguatezza dell'offerta;

RILEVATO che, nel caso in esame, risulta che la stazione appaltante, nel disciplinare di gara al punto 7) – Importo a base di gara - abbia previsto per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara di riferirsi sì ai criteri fissati dal D.M. 17 giugno 2016, senza evidenziare nella relativa documentazione di gara, il procedimento adottato per il calcolo dei compensi, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi. Di ciò si è data evidenza solamente nella memoria prodotta nel presente procedimento;

RITENUTO che la stazione appaltante, al fine di garantire ai potenziali concorrenti un vaglio circa la congruità dell'importo fissato del corrispettivo posto a base d'asta, deve indicare negli atti di gara i singoli elementi che influiscono a determinare la tipologia e la qualità delle prestazioni richieste ai professionisti (sul punto cfr. Delibera Anac n. 947 del 13.9.2017),

### **Il Consiglio**

ritiene, nei limiti di cui in motivazione che, nel caso in esame, preso atto che risulta essere stata garantita ampia partecipazione all'affidamento in oggetto, non appare comunque conforme la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara in quanto non è stato evidenziato nella documentazione di gara, il procedimento adottato per il calcolo dei compensi, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi.

*Raffaele Cantone*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio

In data 23 ottobre 2017

Il segretario Maria Esposito